

Caro collega,

come saprai con effetto dall'1/1/2011, a seguito di quanto disposto dall' art 12, comma 10, DL 78/2010 (convertito con legge 122/2010), a tutti i pubblici dipendenti ai fini della liquidazione si applica il regime del trattamento di fine rapporto (TFR) e non più il trattamento di fine servizio (TFS).

Il nuovo regime comporta una perdita economica stimata mediamente nel 25% della rendita.

A questo danno si aggiunge LA BEFFA tramata dall'INPDAP con circolare n.° 17 dell'8/10/2010, che ARBITRARIAMENTE e violando l'art. 2120 del cc (che disciplina le modalità di calcolo del TFR ed a cui espressamente ha rinviato l'art. 12 del L 78/2010) ha ritenuto che dal 2011 resta la natura del TFS però con le nuove regole di calcolo del TFR.

La principale conseguenza di questa interpretazione è che l'INPDAP continua a pretendere il contributo del 2,50% a carico del dipendente che invece le norme sul TFR escludono.

Su questa questione si è già pronunciato il TAR di Reggio Calabria, che con sentenza n° 53 del 18/1/2012 ha dichiarato totalmente abrogato per sopravvenienza di specifica normativa (la legge 122/2010) l'intero impianto dei trattamenti di fine servizio a decorrere dall'1/1/2011 e quindi **l'ILLEGITIMITA' DEL PERDURARE DEL PRELIEVO DEL 2,50% del contributo a carico del dipendente.**

Il TAR ha quindi totalmente sconfessato l'operato dell'INPDAP che con la circolare 17/2010 ha pensato di poter far sopravvivere tutte le negatività delle modalità di calcolo dei pregressi trattamenti di fine servizio sommandole ai soli aspetti negativi delle nuove modalità di calcolo del TFR.

Tuttavia la sentenza del TAR si applica ai soli ricorrenti e non può essere estesa automaticamente a tutti i pubblici impiegati.

E' necessario pertanto:

- diffidare le proprie Amministrazioni a continuare ad effettuare la trattenuta del 2,50% sul proprio stipendio e chiedere la restituzione delle somme trattenute dall'1/1/2011, e ciò anche al fine di **INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.**
- intraprendere plurime azioni giudiziarie presso i giudici del lavoro come quella che hanno portato alla sentenza TAR n° 53/2012 (intentata da 4 magistrati) per indurre l'INPDAP a modificare la propria illegittima condotta. Consigliamo di proporre un unico ricorso per ciascuna azienda a cui partecipino quanti più colleghi possibile di qualsiasi qualifica (la

questione riguarda infatti indifferentemente tutti). In questo modo il costo dell'iniziativa diventa molto basso e la possibilità di riuscita più elevata.

LA NOSTRA CONFEDERAZIONE OFFRE IL SUPPORTO TECNICO AGLI AVVOCATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO. Potete rivolgervi all'indirizzo mail confedimitpa@confedimit.it per avere chiarimenti e materiale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Biasol

Intanto di seguito riportiamo il fac simile di domanda che dovrai singolarmente inviare alla tua amministrazione: